

IL TESTO DEI DECRETI

Il decreto che abolisce il corso forzoso.

Ecco il testo del R. Decreto-Legge 21 dicembre 1927, n. 2325 per la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (*Gazzetta Ufficiale*, 21 dicembre 1927-VI, n. 294):

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valuta equiparata all'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro della Giustizia e per gli Affari di Culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. — A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la Sede Centrale in Roma, i propri biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di Banca in oro.

La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7.919 per ogni cento lire italiane.

Articolo 2. — I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione e le monete d'argento coniate in virtù dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1506, e 23 giugno 1927 n. 1148, continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche, e di ogni privato, di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Articolo 3. — La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo, in lire italiane, sulla base aurea fissata all'articolo 1, tutte le sue Riserve in oro, o in divise estere su Paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti in banca in oro.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle Riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate: